



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 968 DEL 03/09/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA MOTTERLE GIUSEPPE ANTONIO (P.I.: 03511860243) – STABILIMENTO DI VIA EDISON N.7 IN COMUNE DI VALDAGNO (VI).**

DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Motterle Giuseppe Antonio (p.i.: 03511860243) per lo stabilimento di via Edison n.7 in Comune di Valdagno (VI), risulta iscritta al n. 111 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 71/SuoloRifiuti/2013 del 27/05/2013, per le tipologie di cui al punto 1.1 (R13, R3), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 6.1 (R13), 6.2 (R13), 8.4 (R13), 9.1 (R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 09/08/2018 compreso.

Visti:

1. la nota trasmessa al SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 9222 del 12/02/2018 la ditta ha presentato domanda per il rinnovo dell'iscrizione al registro delle attività di recupero in procedura semplificata alla posizione n. 111 (pratica SUAP n. MTTGPP70P05L551H-05092017-1451-SUAP 6379);
2. la nota trasmessa alla ditta con prot. 43286 del 29/06/2018 con la quale si è provveduto ad avviare il procedimento per il rinnovo della succitata iscrizione chiedendo contestualmente della documentazione integrativa;
3. con nota prot. 49677 del 26/07/2018 la ditta ha trasmesso tramite il SUAP le integrazioni richieste con precedente nota prot. 43286 del 29/06/2018 ed in particolare:
 - a) rinnovo delle garanzie finanziarie costituite dalla polizza RC inquinamento e da un versamento in conto cauzioni presso la tesoreria dell'Ente in luogo della polizza fideiussoria;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulle variazioni apportate ai quantitativi dei rifiuti gestiti;
 - c) le informazioni aggiuntive richieste sui codici CER riconducibili a tipologie "generiche" ritirati dalla ditta.
 - d) La rinuncia al ritiro del codice 030199.

Considerato che la ditta risulta in regola con il versamento dei diritti d'iscrizione annuali per l'anno 2018 e per i precedenti, come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Considerato che non sono pervenute osservazioni o elementi ostativi dal comune sede dell'impianto o da altri Enti interessati.

Considerato che nella Determinazione Dirigenziale n. 888 del 09/08/2018, per mero errore materiale, non è stata riportata l'attività di recupero (R3) relativa al punto 1.1 D.M. 05/02/1998 allegato 1, suball. 1 già svolta e riconfermata dalla ditta in fase richiesta di rinnovo e risulta pertanto opportuno rilasciare un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per correggere i dati non corretti.

Visti altresì:

- il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - "rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio";
- il Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - "rottami di vetro";
- il Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - "rottami di rame";
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;
- il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- il D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";
- la L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- la L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";
- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";
- l'art. 19 (sulle competenze della Provincia), l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
- il Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e del Piano Performance anni 2018/2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

DETERMINA

1. di rinnovare alla Ditta Motterle Giuseppe Antonio (p.i.: 03511860243) per lo stabilimento di via Edison n.7 in Comune di Valdagno (VI), l'iscrizione n. **111** al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie ed attività:

1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	R13 - R3 (1.1.3 b) messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche : impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	0,5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1850 t/anno

2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
	Codice C.E.R.	120102 120101 100210 160117 150104 170405 200140 191202 120199
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	300 t/anno

3)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
	Codice C.E.R.	150104 200140 191203 120103 120104 170401 170402 170403 170404 170406 191002 170407 120199
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

4)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 170203 191204 200139
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	1,8 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	350 t/anno

5)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
	Codice C.E.R.	070213 120105 160216
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	1 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

6)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	8.4 rifiuti di materiali tessili composti e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali
	Codice C.E.R.	040222
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	0,8 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

7)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
	Codice C.E.R.	030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	0,4 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	50 t/anno

con le seguenti prescrizioni:

- a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a **14,5 ton** di cui:
 - **14,0 ton.** per la sola operazione di messa in riserva (R13);
 - **0,5 ton.** sottoposti a successivo recupero (R3).
 - b) Il quantitativo massimo annuo dei rifiuti ritirabili nell'impianto è pari a **2.850 ton.** pari a **24.100 mc.**
 - c) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a **2,5 ton.** di rifiuti non pericolosi.
 - d) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell'impianto deve essere inferiore a **10 t/giorno.**
 - e) Il presente provvedimento ha validità fino al **09/08/2023** compreso.
- 2) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale n. 888 del 09/08/2018.
 - 3) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
 - 4) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

Nel caso la Ditta intendesse procedere con l'effettuazione di operazioni di recupero di rifiuti contemplati dai Regolamenti Europei in materia di "End of Waste", nella richiesta di modifica della presente iscrizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà dare conto di quanto espressamente previsto dagli stessi Regolamenti Europei.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, dovrà fare pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al Settore Ambiente della Provincia le ricevute dei pagamenti dei premi comprovanti il rinnovo/proroga della copertura assicurativa relativa alla polizza RC inquinamento. Si ricorda che, come previsto dalla lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, **la mancata presentazione o rinnovo delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.**

Il deposito cauzionale versato in conto Tesoreria della Provincia in luogo della presentazione della polizza fideiussoria, sarà restituito su specifica istanza della ditta qualora dichiarare la cessazione dell'attività legittimata dal presente provvedimento, previa verifica dello sgombero ed il ripristino delle aree. La Provincia potrà chiedere successive integrazioni del deposito per l'adeguamento all'indice ISTAT.

In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

a rinnovare la comunicazione ogni **5 anni** e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti e nel rispetto del lay-out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al

Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 03/09/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 968 DEL 03/09/2018

**OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA MOTTERLE GIUSEPPE ANTONIO (P.I.: 03511860243) – STABILIMENTO DI VIA EDISON N.7 IN COMUNE DI VALDAGNO (VI).**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 04/09/2018.

Vicenza, 04/09/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**